

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E  
MINIERE

Oggetto: Realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di BIOMETANO ed ammendante da FORSU nel Comune di Torre San Patrizio (FM), loc. San Pietro - Soc. proponente SAM s.r.l. – Parere favorevole ex art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 per PAUR di competenza provinciale (art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'art. 15 della Legge Regionale n. 18 del 30 luglio 2021 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- 1) **di esprimere**, ai sensi dell'art.12, del D.Lgs. n. 387/2003, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, **parere favorevole** al progetto definitivo denominato *"Variante in corso d'opera al progetto approvato con Det. Dir n. 342 e RS n. 42 del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune torre S. Patrizio (FM)"* di cui alla documentazione progettuale trasmessa dalla Provincia di Fermo presentata dalla Società SAM srl con sede legale a Porto Sant'Elpidio (FM) in via Strada Provinciale Le Corvese n. 40, 63821 – C.F. e P.IVA 01891740449;
- 2) **di esprimere**, ai sensi dell'art.12, del D.Lgs. n. 387/2003, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, **parere favorevole** a realizzare ed esercire Impianto di produzione biometano ed ammendante da Forsu e delle relative opere ed infrastrutture connesse, in conformità al progetto di cui al punto 1, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel paragrafo **"pareri pervenuti e discussi in sede di cds"** di cui al documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano da forsu di cui al punto precedente, quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto;
- 4) **di dichiarare**, tenuto conto dei pareri espressi nell'ambito del presente procedimento dal Comune di Torre San Patrizio, la conformità delle opere in progetto agli strumenti urbanistici vigenti;
- 5) **di demandare** alla Provincia di Fermo, competente per il PAUR, l'acquisizione del nulla osta del Settore Viabilità della Provincia stessa per quanto riguarda l'attraversamento della strada provinciale Mezzina;
- 6) **di disporre**, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e di quanto disposto dalle linee guida nazionali di cui al DM 10/09/2010, che Società SAM srl all'atto dell'avvio



dei lavori di variante, attivi appositamente fidejussione incondizionata ed escutibile a prima richiesta di importo complessivo pari a 653.174,60 euro, rilasciata a favore del Comune di Torre San Patrizio (FM) a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione a fine esercizio dell'impianto, da trasmettere successivamente in copia alla Regione Marche – Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere;

- 7) **di stabilire** che il presente atto è subordinato alla Valutazione di Impatto Ambientale e all'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza provinciale e compresi nel PAUR provinciale come il presente atto;
- 8) **di stabilire** che l'inizio dei lavori avvenga entro un anno dalla notifica dell'atto autorizzativo conclusivo del PAUR e la fine lavori entro 3 anni dalla data di inizio, salvo eventuali proroghe. Deve essere data comunicazione dell'avvio dei lavori (almeno con 15 giorni di preavviso) e di fine lavori alla Provincia di Fermo, al Comune di Torre San Patrizio ed alla Regione Marche;
- 9) **di stabilire** che la Società SAM srl, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, deve darne comunicazione alla Provincia di Fermo, alla Regione Marche – Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere, all'Arpam Dipartimento di Fermo, al Comune di Torre San Patrizio per le eventuali verifiche di competenza;
- 10) **di trasmettere** copia del presente atto alla Provincia di Fermo e alla Società SAM srl;
- 11) **di stabilire** che il presente parere favorevole si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, sanitaria, fiscale e di sicurezza. La società SAM srl assume la piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali comunque causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'opera di cui trattasi e manleva la Regione Marche da ogni pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- 12) **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo di Stato entro centoventi (120) giorni, dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza del presente atto;
- 13) **di pubblicare** il presente atto, per estratto, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
- 14) **di pubblicare** il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it), ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.



Il dirigente  
Ing. Massimo Sbriscia

Documento informatico firmato digitalmente

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### **Normativa di riferimento**

- Art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - normativa sulle fonti energetiche rinnovabili "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative";
- Linee Guida nazionali sulle fonti energetiche rinnovabili di cui al DM 10-09-2010;
- D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- DGR n. 255/2011 di recepimento delle LLGG nazionali;
- DGR n. 1191 del 01/08/2012 di integrazione alla DGR n. 255/2011;
- D. L.gs. n. 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

### **Il procedimento amministrativo**

La Provincia di Fermo, con nota prot. n. 123 del 07/01/2021, acquisita al prot. regionale n. 22502 del 08/01/2021, ha comunicato che con nota del 28 dicembre 2020 l'impresa SAM S.r.l. (C.F./Partita IVA: 01891740449), ha trasmesso la nuova istanza per l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale per la costruzione e l'esercizio dell'impianto denominato *"Variante in corso d'opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG - 42 RS del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune di Torre San Patrizio"*.

L'impresa proponente, in allegato alla suddetta nuova istanza, ha presentato la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, indicati puntualmente in apposito elenco, predisposto dal proponente stesso.

L'impresa ha presentato istanza di PAUR, procedimento unico regionale, ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e l'autorità competente ai sensi del comma 3, dell'art.6 della L.R. 11/2019 è la Provincia di Fermo. Il provvedimento autorizzatorio unico regionale comprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Infatti, nella Relazione Generale presentata da Società proponente specifica quanto segue.



*“ ... Per l'impianto oggetto della presente variante, la SAM s.r.l. presenta un'istanza ai sensi dell'art. 27- bis “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” alla Provincia di Fermo che sarà finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni licenze pareri, nulla osta e assensi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto. Tale scelta è stata anticipata mezzo corrispondenza intercorsa con la Provincia di Fermo – Settore III, Ambiente e trasporti, in quanto dalla lettura della nuova Legge Regionale n. 11 del 09 maggio 2019 che all'art. 6: Provvedimento autorizzativo unico prevede tale iter per i procedimenti sottoposti a VIA, identificati negli appositi Allegati. La precedente normativa regionale (L.R. n. 3 del 26 marzo 2012) all'art. 3 punto 1-ter comma b) prevedeva che su richiesta del proponente potessero essere assoggettati alla procedura di VIA anche i progetti elencati negli allegati B1 e B2. Tale possibilità nella L.R. del 2019 non è contemplata. L'Ente con nota prot.3998 del 12.03.2020 confermava i presupposti per il soggetto promotore di valersi della procedura di Via alla luce di motivazioni in relazione all'origine dei potenziali impatti derivanti dall'opera ... In virtù di ciò la ditta SAM prevede di sottoporre l'impianto al procedimento di VIA anche se l'impianto rientra tra quelli previsti nella procedura di assoggettabilità a VIA così come riportato nell'Allegato IV della Parte seconda del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Punto 7\_lettera z.b\_ Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.lgs. 152/06).”*

Pertanto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 27-bis del D.Lgs 152/2006, la Provincia ha informato, sempre con la nota del 7 gennaio 2021, tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, dell'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Provincia. Inoltre ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 27bis, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, 07/01/2021, la Provincia di Fermo, in qualità di autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti in indirizzo, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione.

A tal riguardo, la Provincia di Fermo, sempre con la stessa nota, ha invitato i soggetti in indirizzo ad inviare le eventuali richieste di integrazioni documentali.

Pertanto, facendo seguito alla suddetta nota, lo scrivente Ufficio, con nota prot. n. 90645 del 26/01/2021, al fine di esprimere il parere di competenza, ha chiesto, ai sensi del punto 13 – parte III (Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica) del DM 10/09/2010 (Linee guida autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la seguente documentazione integrativa:

1. Per quanto concerne la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse:
  - Visure catastali delle particelle oggetto di intervento con la specifica della proprietà;
  - Documentazione attestante la disponibilità dell'area per le particelle n. 157, 158, 159, 116 e 58 (Foglio 5);
  - Specifica delle aree che necessitano dell'apposizione del vincolo subordinato all'esproprio di cui al DPR n. 327/2001 corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i



dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare, contenente gli indirizzi di residenza dei proprietari delle aree oggetto di esproprio;

- Delibera del Consiglio Comune di Torre San Patrizio (FM) n. 10 del 29/04/2010;

## 2. Certificato di destinazione urbanistica.

La Provincia di Fermo, con nota prot. n.1745 del 05/02/2021, acquisita al prot. regionale n. 136059 del 05/02/2021, ha chiesto alla Società SAM srl di produrre tali integrazioni e ai Comuni in indirizzo (Torre San Patrizio, Fermo, Monte Urano e Porto Sant'Elpidio) di produrre il Certificato di destinazione urbanistica relativamente alle aree interessate dal progetto e dalle opere connesse che ricadono suul proprio territorio.

Successivamente, con nota prot. n. 3808 del 11/03/2021, acquisita al prot. regionale n. 269134 del 11/03/2021, la Provincia di Fermo ha comunicato che con nota pervenuta il 05 marzo 2021 l'impresa SAM S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia con nota prot. n. 1745/2021. Inoltre ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e che il provvedimento autorizzatorio unico regionale comprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, che sono elencati nell'istanza di avvio procedimento prot. 17621 del 29.12.2020.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, la Provincia ha specificato che, entro il 20 aprile 2021, le amministrazioni ed enti in indirizzo dovranno far pervenire eventuali richieste di integrazioni documentali di merito, da formulare all'impresa proponente.

In seguito con nota prot. n. 419806 del 13/04/2021 lo scrivente Ufficio della Regione Marche ha chiesto una serie di chiarimenti/documentazione integrativa al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza.

Tale richiesta integrazioni, insieme a quelle formulate dagli altri Enti coinvolti, è stata avanzata dalla Provincia di Fermo alla Soc. SAM srl con nota prot. n. 7129 del 10/05/2021 (prot. regionale n. 545602 del 10/05/2021).

Su richiesta della stessa Società proponente la Provincia di Fermo, con nota prot. n. 9025 del 10/06/2021, acquisita al prot. regionale n. 701122 del 10/06/2021, ha convocato per il giorno venerdì 18 giugno 2021 un tavolo tecnico per dare delucidazioni sulle integrazioni richieste.

Con nota prot. n. 15773 del 18/10/2021, acquisita al prot. regionale n. 1291159 del 18/10/2021 la Provincia di Fermo, specificando che con nota del 07/10/2021 l'impresa ha presentato la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 7129 del 10/05/2021, ha convocato una Conferenza di servizi per una prima seduta martedì 16 novembre 2021 ed una seconda seduta per il giorno martedì 23 novembre 2021 in modalità sincrona "a distanza".

In merito alle integrazioni richieste dall'Ufficio scrivente, la Soc. SAM srl, con l'elaborato RE.02 – Relazione esplicativa, specifica quanto segue:

1. *"Il documento DA.12- Dichiarazione disponibilità dell'area viene aggiornato con Visure*



*catastali delle particelle oggetto di intervento con la specifica della proprietà;*

*2. Come si evince dall'elaborato ARC.03 – Inquadramento territoriale le particelle n. 158, 159, 116 e 58, quest'ultima soppressa, non fanno parte dell'area progetto come definito nel verbale di consistenza e consegna dei terreni destinati dotazione infrastrutturale della società SAM srl prot. n. 4163 del 15/07/2010 del Comune di Torre San Patrizio e nella Delibera del Consiglio Comune di Torre San Patrizio (FM) n. 10 del 29/04/2010. Se tali particelle risultano presenti in altri elaborati progettuali, il loro richiamo deve essere considerato un refuso.*

*3. Le opere accessorie connesse al presente progetto non interessano ulteriori particelle o servitù rispetto a quanto riportato negli elaborati progettuali, fatta eccezione per il tracciato del nuovo gasdotto a servizio dell'impianto. Ma come ribadito nell'elaborato ET.01, nell'iter burocratico avviato viene esclusa la progettazione ed autorizzazione dello stesso, come richiesto dal gestore di rete. Sarà Snam Rete Gas ai sensi dall'art.20 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a progettare ed autorizzare la nuova connessione di rete.*

*4. Nell'elaborato ARC.03 – Inquadramento territoriale viene sovrapposta la planimetria generale con layout produttivo su base catastale.*

*5. Viene aggiornato l'elaborato ET.05 - Descrizione e Stima dei costi di dismissione dell'impianto inserendo lo sviluppo analitico delle voci a misura, come concordato nel tavolo tecnico sopra richiamato.”.*

Con nota prot. n. 18213 del 01/12/2021, acquisita al prot. regionale n. 1472130 del 01/12/2021, la Provincia di Fermo ha inviato i verbali delle riunioni della conferenza del 16/11/2021 e del 23/11/2021.

In particolare, nel verbale del 16/11/2021, per quanto concerne gli aspetti energetici, viene specificato quanto segue:

“Nella Relazione tecnica di Processo, Elaborato RT\_01 ns prot. n. 17621 del 29/12/2020 a pag. 94 si descrive il cogeneratore di supporto all'impianto di digestione anaerobica. Nello specifico “l'impianto di cogenerazione alimentato con il biogas prodotto è costituito da un gruppo di cogenerazione della potenza elettrica di 1000 kWe e della potenza termica totale di circa 1.200 kWt ottenuti dal recupero del circuito del motore e dal recupero termico dei fumi di scarico. La produzione di energia elettrica sarà completamente autoconsumata all'interno dell'impianto, mentre l'energia termica verrà utilizzata per scaldare il materiale in ingresso (vinaccia e forsu) e mantenere in temperatura i digestori”. A tal proposito si evidenzia che il cogeneratore è un'opera connessa all'impianto di produzione di biometano quindi ricade all'interno dell'autorizzazione unica di competenza della Regione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, che confluisce nel PAUR. Nel merito si chiede quanto segue:

- E' necessario chiarire la quantità di combustibile necessaria al suo funzionamento;
- Quale metano viene utilizzato per il suo funzionamento, se si utilizza il biometano del processo produttivo bisognerà quantificare quanto ne rimane da trasportare con i carri bombolai, se invece si utilizza il metano di rete è necessario specificare dove avviene l'allaccio alla rete e le autorizzazioni necessarie per questa operazione;



- L'energia elettrica prodotta dall'unità di cogenerazione viene autoconsumata dal processo produttivo, è necessario chiarire se l'impianto è sempre in funzione e se viene allacciato alla rete ENEL, nel qual caso è necessario presentare il preventivo di allaccio alla rete ed i documenti relativi all'eventuale autorizzazione;
- Se l'unità di cogenerazione è presente nella valutazione di impatto acustico.

Discussione.

La risposta si trova nella Relazione integrativa R0.2.

L'ing. Ceccaroni (SAM srl) puntualizza che il cogeneratore prende metano dalla rete, mentre il biometano prodotto dall'impianto viene immesso in rete tramite carri bombolai. Il calore prodotto serve per il biodigestore mentre l'energia elettrica serve per l'intero processo produttivo, il cogeneratore è collegato in parallelo alla rete ENEL ed il preventivo di allaccio alla rete è pervenuto di recente alla ditta, quindi non è stato ancora inviato alla Provincia. Si aggiunge che in caso di fermo del cogeneratore, ad esempio per manutenzione entrano in funzione due caldaie della potenza termica di 1 MWt ciascuna".

Nel verbale della cds del 23/11/2021, invece, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti:

- "Le particelle riportate nell'elaborato ARC.03 sono interessate dall'impianto, mancano visure catastali della particella n. 68 e n. 204 (deriva dalla soppressione della particella n. 57) foglio n. 5;
- Relativamente alla disponibilità dell'area, considerando il contratto di servizio tra le parti, SAM srl e Comune di Torre San Patrizio, registrato al rep. 520 del 14/10/2009 dove all'art. 1 comma 2 lettere d) ed e) si prevede che è affidata alla Società SAM srl *"la realizzazione e gestione di impianti tecnologici rientranti nel settore tecnologico-ambientale ed in particolare di un impianto di compostaggio ed un impianto di smaltimento ed abbancamento rifiuti"* ed a tal fine il Comune si è impegnato *"a concedere alla società, quale dotazione infrastrutturale, l'area oggetto di esproprio e gli impianti da realizzare sulla stessa"*, questo Servizio aveva chiesto chiarimento al Comune se in quella fattispecie ci rientrava l'impianto proposto. Al riguardo nelle osservazioni fatte dal Comune di Torre San Patrizio (n. 5069\_2021) prot. n. 15012 del 04/10/2021 non ha dato alcuna risposta quindi se il Comune non risponde ritiene che il contratto sia valido;
- Discussione:
- Interviene il dott. Fausti nel merito del contratto e specifica che il Comune ha evidenziato sia nel corso del procedimento richiamato in ultimo nel parere ( n. 5995\_2021) ns prot. n. 17406 del 16.11.2021 come una delle lacune/criticità *"L'effettiva titolarità da parte del Proponente – non proprietario del sito – a poter presentare l'istanza di PAUR"*. Pertanto la posizione del Comune è evidente. Il dott. Cicconi evidenzia comunque che la dicitura riportata nel contratto è molto chiara *"realizzazione e gestione di impianti tecnologici rientranti nel settore tecnologico-ambientale ed in particolare di un impianto di compostaggio"*, ed in essa non può non essere compreso il



biodigestore che è un impianto di trattamento dei rifiuti con recupero del biometano prodotto.

Si continua con la Regione ad analizzare gli altri punti:

- Nell'elaborato che riguarda la dismissione ed il ripristino dello stato dei luoghi che riguarda l'area ad eccezione dei capannoni e tettoie, si stima un costo di 535.389,00 euro, a questa somma verrà aggiunta l'IVA, e questo è l'importo sul quale verrà calcolata la polizza fidejussoria.
- Infine si richiama la relizzazione della fognatura e la necessità di eventuali servitù;

#### Discussione

La ditta risponde che la fognatura passerà, come indicato dal Settore Viabilità della Provincia, in parte su strada comunale in Comune di Monte Urano e poi avrà un attraversamento su strada Provinciale, pertanto non servono servitù solo nulla osta ad occupazione di suolo del Comune e della Provincia. Interviene la geom. Maccari di Tennacola per chiarire che la fognatura non è pubblica, come emerso durante la discussione, che non vi si possono allacciare altre utenze, essendo in pressione e ad utilizzo esclusivo della ditta proponente, quindi nessun utente potrà allacciarsi con i propri scarichi. La ditta specifica che presenta istanza al Tennacola e poi chiede occupazione di suolo pubblico su strada comunale e provinciale. L'ing. Minnetti chiede al Comune di Monte Urano quale sia la posizione riguardo al nulla osta per passaggio su strada comunale visto che ha consegnato un parere contrario per altre motivazioni.

L'arch. Alessandrelli risponde che se la conferenza si chiude con esito positivo, il Comune di Monte Urano darà parere positivo per il passaggio della fognatura su strada comunale.

- Si chiedono informazioni sul gasdotto di allaccio alla rete SNAM per il biometano; il dott. Proporzi (SAM srl) risponde che si ha preventivo di allaccio alla rete ma nella configurazione attuale dell'impianto si utilizzeranno i carri bombolai per il trasporto del biometano prodotto.
- Infine il dott. Cicconi chiede se il Comune di Torre San Patrizio ha prodotto il certificato di destinazione urbanistica dell'area oggetto di intervento come richiesto sin dall'inizio del procedimento;

#### Discussione

L'ing. Minnetti risponde che nonostante i reiterati solleciti il certificato richiesto non è stato ancora prodotto. Cicconi conclude che qualora non venga data risposta da parte del Comune di Torre San Patrizio, la Regione considererà l'intervento conforme urbanisticamente ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 387/2003.

Conclusioni:



non sono presenti le visure catastali delle particelle nn. 68 e 204 (deriva dalla soppressione della 57) del foglio n. 5; per la fognatura serve autorizzazione allaccio del Tennacola, oltre al parere del Comune di Monte Urano per passaggio su strada comunale e del Settore Viabilità della Provincia di Fermo per attraversamento provinciale; qualora non venga prodotto il certificato di destinazione urbanistica da parte del Comune di Torre San Patrizio, l'intervento si considera conforme urbanisticamente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica del D.Lgs. n. 387/2003; il biometano prodotto verrà caricato su carri bombolai; la disponibilità dell'area si ritiene dimostrata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica del D.Lgs. n. 387/2003"

Con nota prot. n. 1835 del 08/02/2022, acquisita al prot. regionale n. 158603 del 09/02/2022, la Provincia di Fermo ha convocato per il giorno 24 febbraio 2022 la terza riunione della Conferenza di Servizi.

Con nota prot. n. 4268 del 23/03/2022, acquisita al prot. regionale n. 347369 del 23/03/2022, la Provincia di Fermo ha trasmesso il verbale della cds del 24/02/2022.

In merito agli aspetti dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 si riporta quanto segue:

*"Il Dott. Cicconi dichiara che per la Regione il parere è favorevole, ovviamente prima dell'espressione dell'atto finale si acquisiranno i contributi di tutti gli enti partecipanti alla conferenza, quindi nel caso di chiusura favorevole della conferenza entro due settimane invieranno decreto finale di autorizzazione che racchiude i vari contributi degli enti invitati in conferenza.*

*A seguito delle richieste integrazioni e discussioni nelle precedenti conferenze possiamo concludere quanto segue.*

*In merito alla disponibilità dell'area si è in possesso di tutta la documentazione richiesta, nello specifico l'area è di proprietà del Comune di Torre San Patrizio ed è nella disponibilità dell'impresa SAM con contratto in essere e valido a tutti gli effetti.*

*Per quanto riguarda la conformità urbanistica il Comune attraverso il CAT, come precedentemente illustrato, ha dichiarato la conformità del progetto allo strumento urbanistico pertanto l'atto della Regione non deve prevedere variante allo strumento urbanistico.*

*Relativamente alla polizza fidejussoria è necessario fare una precisazione, l'importo riportato nel verbale del 23.11.2021 è errato, nello specifico il valore della Polizza è stabilito nell'elaborato ET05 rev1, escludendo nei calcoli capannoni, locali e tettoie che saranno riconvertiti per nuove attività, ed è pari a 535.389,00 Euro + IVA al 22%, per un importo complessivo di 653.174,58 Euro a favore del Comune di Torre San Patrizio.*

*Relativamente alla servitù/nulla osta per il tratto fognario, i Comuni di Fermo e Torre San Patrizio si sono espressi con nulla osta, Monte Urano si rimanda al parere pervenuto in data odierna.*

*Il dott. Cicconi chiede spiegazioni alla ditta riguardo al cogeneratore a supporto dell'impianto e*



*per quanto riguarda l'allaccio alla rete elettrica ed alla rete del gas, richiamando quanto detto nella conferenza del 23.11.2021.*

*La ditta risponde che il cogeneratore a supporto dell'impianto è autonomo e collegato in parallelo con la rete elettrica, non c'è un'immissione di energia elettrica in rete ed il preventivo ENEL acquisito dalla ditta è relativo al solo prelievo dell'energia elettrica dalla rete per il funzionamento, con questo si va a dettagliare quanto detto nella conferenza del 23.11.2021. Inoltre il metano utilizzato dal cogeneratore viene prelevato dalla rete e per questa utenza sarà chiesto allaccio alla rete SNAM.*

*Come Regione Marche, essendo stato nominato l'ing. Sbriscia quale rappresentante unico prende atto dei pareri positivi rilasciati dal Settore Genio Civile Marche Sud della Regione riguardo lo scarico sul fosso San Pietro e l'autorizzazione alla ricerca di n.3 pozzi.*

*In merito alla Chiesa San Pietro si chiede al comune se ha qualcosa da aggiungere; l'ing. Coffarelli dichiara che vale quanto scritto sul CAT, nello specifico non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04 e valgono le prescrizioni della Soprintendenza; il Comune è d'accordo con le prescrizioni della Soprintendenza con l'aggiunta, di cui si è già discusso, riguardo la sicurezza con la diversificazione tra l'accesso alla Chiesa e l'area di manovra all'ingresso dei mezzi all'impianto.*

*In conclusione la Regione esprime parere favorevole, verrà inviato decreto dopo esito favorevole della conferenza, raccogliendo i contributi dei vari enti in modo tale da inserirli nell'atto regionale di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003".*

*In merito alle opere di compensazione (D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 387/2003) "Il dott. Fausti chiede inoltre alla ditta se ha proposte riguardo eventuali opere di compensazione per il territorio, che non devono essere necessariamente economiche, al di là del progetto del verde che è un'opera di mitigazione per facilitare l'inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico/collinare; la eventuale proposta deve essere messa per iscritto in modo da inserirla agli atti della conferenza.*

*Il dott. Properzi dice che oltre al progetto del verde già presentato si può prevedere un incremento del verde in relazione alla produzione di CO2, poi la ditta valuterà una maggiore attenzione sull'area della Chiesa rispetto alle prescrizioni di base della Soprintendenza e del Comune; del tutto presenterà proposta scritta.*

*Infine il dott. Properzi chiede un chiarimento procedurale, nello specifico chiede conferma se ci sarà un'ultima riunione in cui verranno portate tutte le prescrizioni per l'adozione definitiva dell'atto autorizzativo. Il dott. Fausti conferma questa modalità e chiude la conferenza."*

*La cds si conclude specificando che la prossima riunione della conferenza verrà comunicata successivamente.*

### **Descrizione del progetto**

*Il progetto in questione riguarda una variante in corso d'opera per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano mediante recupero e trattamento (stabilizzazione*



anaerobica ed aerobica) della frazione organica biodegradabile dei rifiuti solidi. La variante riguarda l'impianto di compostaggio autorizzato con Determina provinciale n. 5381/GEN – n. 214/SA del 01/10/2008, volturato all'impresa SAM s.r.l. con Determina n. 1106/GEN – 79/RS del 30/09/2010.

Successivamente, a seguito della richiesta di una variante in corso d'opera, la SAM S.r.l. con Determinazione RS n. 134 – RG n. 1198 del 15/12/2016 ha ottenuto la conclusione della procedura di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale con esclusione dal V.I.A. ai sensi dell'art. 8, comma 9, lettera a) della legge regionale 26 marzo 2012 n. 3.

In data 07/05/2018 con Determinazione della Provincia di Fermo RG n. 342 e RS n. 42 è stata approvata la "Variante in corso d'opera" per l'impianto di compostaggio (R3) situato nel sito San Pietro di Torre San Patrizio ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

Per l'impianto oggetto della presente variante, la SAM s.r.l. ha presentato, un'istanza ai sensi dell'art. 27- bis "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" alla Provincia di Fermo, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni licenze pareri, nulla osta e assensi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto.

L'impianto di compostaggio approvato prevede la digestione aerobica spinta in biocelle di rifiuti compostabili, ed una successiva maturazione per l'ottenimento di un compost di qualità da utilizzare anche in agricoltura biologica (D.lgs. 75 del 29 aprile 2010). La presente proposta progettuale prevede l'integrazione dell'impianto di compostaggio aerobico autorizzato con una fase di trattamento di digestione anaerobica con la produzione di biogas e successivamente di biometano attraverso un impianto di upgrading.

L'impianto previsto ha una capacità di trattamento in digestione anaerobica di 50.000 tonnellate/anno per una produzione di biogas prevista pari a circa 7.000.000 Nm<sup>3</sup>/anno, pari ad una producibilità specifica di circa 0,78 Nm<sup>3</sup> biogas/kg TVS (dati ENEA) per la raccolta differenziata spinta, ed un trattamento della frazione strutturante pari a 12.000 ton/anno per il processo aerobico di cui una parte ricircolata.

Il digestato solido che si produce necessita della sola fase di maturazione finale di compostaggio che verrà effettuata con lo strutturante del quale si prevede un ricircolo pari ad un max. di circa il 40%.

La temperatura di processo scelta è quella mesofila (37°C-40 °C), quindi si svilupperanno le comunità batteriche tipiche di questa condizione.

Si prevede uno sviluppo impiantistico integrato costituito da n°4 sezioni principali funzionalmente dipendenti:

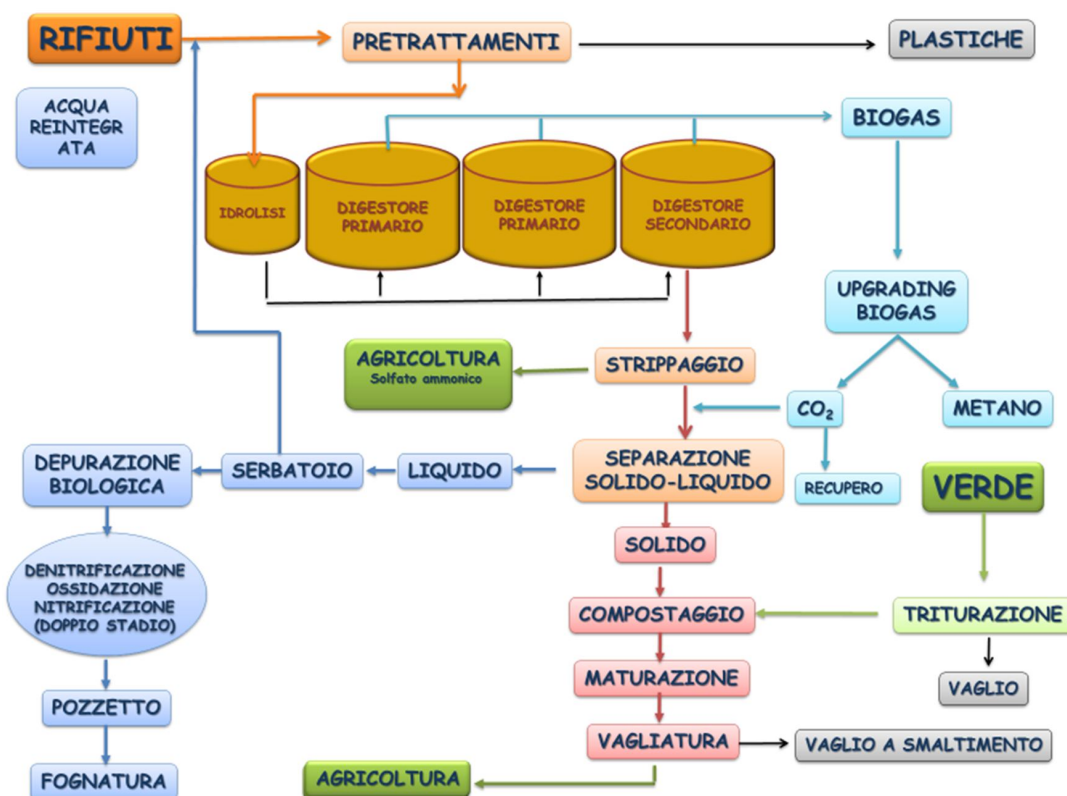
1. Ricevimento: Impianto di pesatura, Palazzina Uffici, dove vengono allocati tutti gli uffici direzionali e tecnici nonché i servizi, un piccolo laboratorio attrezzato, officina e magazzino;



2. Impianti: Fabbricato “trattamenti”, Fabbricato “compostaggio”, Impianti per la digestione anaerobica, impianto di depurazione acque e arie esauste tramite biofiltro e locali tecnici;
3. Impianti per la produzione di biometano e consegna: Stazione di compressione ed immagazzinamento su carri bombolai;
4. Lavorazione del verde: Triturazione e stoccaggio matrici ligneo-cellulose.

Il progetto prevede anche la realizzazione di pavimentazioni stradali, opere di contenimento, piazzali e sistemazioni a verde con piantumazioni. Verrà inoltre realizzata a valle del lotto una vasca in materiale sciolto ed impermeabilizzata per garantire l’invarianza idraulica del sito.

Di seguito lo schema di flusso riportato nella Relazione tecnica generale.



Come specificato dai tecnici incaricati con e-mail acquisita al prot. n. 281073 del 09/03/2022, “per quel che riguarda la produzione di biogas, in prima analisi si è preso il dato medio nazionale che indica una produzione di biogas pari a 140 Nmc/t di Forsu (ossia una tonnellata di forsu produce 140 Nmc di biogas). Considerando che l’impianto ritirerà 50.000 t/a di forsu si avrà:

$$50.000 \times 140 = 7.000.000 \text{ Nmc/a di biogas}$$



*Passando da Nmc a Smc si avrà:  $7.000.0000 \times 1,056 = 7.392.000$  Smc/a*

*Considerando che il biogas prodotto ha un 65% di metano si avrà:  $7.392.000 \times 0,65 = 4.800.000$  Smc/a di biometano prodotto.*

*Facendo analisi più dettagliate, considerando la realtà della Regione e Provincia in questione, la Forsu presente nel territorio ha una qualità piuttosto buona quindi la produzione di biogas potrebbe essere tranquillamente pari a 150 Nmc/t.*

*Questo comporterebbe una produzione di biogas pari a 8.000.000 Smc/a e quindi 5.200.000 Smc/a di biometano”.*

### **Disponibilità dell’area**

L’area interessata dalla realizzazione dell’impianto è situata in Loc. “San Pietro” di Torre San Patrizio, per una superficie complessiva pari a 11,5 Ha posta alle quote comprese tra 110 e 170 m circa s.l.m. L’ingresso all’area è consentito da una strada comunale, direttamente collegata alla Strada Provinciale 219, detta “Mezzina”, che conduce alla zona interna del sito dove attualmente, nella porzione meridionale, è situata la discarica SAM s.r.l.

La disponibilità dell’area deriva dal contratto per la fornitura di servizi stipulato in data 14/10/2009 e registrato al repertorio n. 520 del Comune di Torre San Patrizio.

In particolare, l’area oggetto di intervento ricade nel Comune di Torre San Patrizio e come specificato nell’elaborato progettuale ARC-03 del 01/10/2021 è distinta catastalmente al Foglio n. 5, particelle: 17, 18, 68, 111, 113, 144, 157, 161 e 204. Si specifica che le p.lle 68 e 204 derivano dalla soppressione della particella n. 57 indicata nel contratto di cui sopra.

Nell’elaborato ET.06-Piano di apposizione vincolo subordinato di servitù si chiarisce che il percorso della nuova fognatura ricade su una “strada vicinale”, non identificata da particella catastale, che fa anche da confine amministrativo fra tre diversi Comuni: Monte Urano; Fermo e Torre San Patrizio.

Il primo tratto (A-B) ha una lunghezza di circa 1000 mt e inizia in contrada San Pietro (Comune di Torre San Patrizio coordinate 43.1905;13.6427) fino all’incrocio con via Polonia (Comune di monte Urano coordinate 43.1847;13.6498). Il vincolo di servitù di tale tratto si trova lungo una strada vicinale bianca denominata “Contrada san Pietro” confine tra i Comuni di Monte Urano e Torre San Patrizio, estendendosi a ridosso tra il:

Foglio di Mappa n. 5 del Comune di Torre San Patrizio

Particelle confinanti n. 157, 204, 203, 18, 21, 22, 27, 69, 82, 83, 158, 121, 119, 41.

Foglio di Mappa n. 12 del Comune di Monte Urano

Particelle confinanti n. 301, 303, 305, 306, 53, 43, 389.



Questo tratto di servitù attraverserà in parte la Strada Prov.le 219 “mezzina”. L’attraversamento stradale avverrà con spingitubo.

Il secondo tratto (B-C) ha una lunghezza di circa 600 mt e inizia dall’incrocio tra Contrada San Pietro con via Polonia (Comune di Monte Urano coordinate 43.1847;13.6498) e si estende lungo tutta via Polonia fino ai pressi del civico 60. Il vincolo di servitù di tale tratto si trova sempre lungo una strada vicinale completamente asfaltata che conduce alla parte Ovest del centro urbano del Comune di Monte Urano. La via Polonia oggetto della servitù, anch’essa confine tra i Comuni di Monte Urano e Fermo, si estende a ridosso tra il:

Foglio di Mappa n. 12 del Comune di Monte Urano

Particelle confinanti n. 114, 115, 50, 151, 112, 150, 205, 315, 132, 312, 135, 73, 395, 397.

Foglio di Mappa n. 34 del Comune di Fermo

Particelle confinanti n. 203, 202, 13, 422, 352, 423, 18, 337, 15, 398, 397, 200, 201, 342, 2, 1, 341.

### **Polizza fidejussoria**

Nell’elaborato ET.05 – Descrizione e Stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi si stima un costo totale per le attività di dismissione pari a 535.389,00 euro.

Nell’elaborato si precisa che tutti i capannoni, locali, tettoie non verranno smontati in quanto verranno riconvertiti per nuove attività.

Per la quantificazione dell’importo della fideiussione bancaria o assicurativa da versare a favore del Comune di Torre San Patrizio (FM) a tale importo dovrà essere aggiunta l’IVA al 22% come specificato in sede di cds del 24 febbraio 2022.

Pertanto la fidejussione a favore del Comune di Torre San Patrizio dovrà essere di importo complessivo pari a 653.174,60 euro.

### **Pareri pervenuti e discussi in sede di cds**

**Comando Militare Esercito Marche – SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari** con nota prot. n. 975 del 17/02/2021 il Comandante ha specificato che: *“Acquisito il parere degli Organi Tecnici esprimo, per gli aspetti demaniali di competenza, il “Nulla Osta Interferenze” alla realizzazione dell’opera in oggetto”*.

Si prende atto di quanto comunicato.

**Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. “Tutela del territorio di Fermo”**. Con nota prot. n. 186704 del 19/02/2021 la suddetta Autorità Idraulica “



*...autorizza, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e per le finalità di cui all'art. 30 della L.R. 05/2006 e s.m.i., la Società SAM S.r.l. (P.Iva 01891740449) facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi, ad eseguire, per proprio conto e spese, n. 1 scarico sul fosso San Pietro con le relative opere idrauliche di cui agli elaborati progettuali firmati dal Geol. A. C., allegati all'istanza assunta al prot. regionale al n. 1458519 del 29/12/2020, nonché degli elaborati progettuali pubblicati sul sito della Provincia di Fermo con nota prot. 1745 del 05/02/2021 assunta al protocollo regionale al n. 136059 del 05/02/2021, che devono intendersi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti condizioni e prescrizioni:*

- il presente nulla osta è concesso ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le eventuali competenze degli Enti territoriali cui spetta l'applicazione delle normative urbanistiche ed ambientali, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà la P.F. Tutela del Territorio di Fermo ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;*
- la presente autorizzazione idraulica si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente P.F. Tutela del Territorio di Fermo in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le condizioni di sicurezza e stabilità dell'opera;*
- la Ditta è tenuta alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti in materia di acque pubbliche, di opere idrauliche e di quelle altre che fossero emanate in sostituzione o a completamento delle norme vigenti;*
- la Ditta dovrà vigilare affinché nessun prelievo di materiale venga effettuato, nel corso dei lavori, dall'alveo del corso d'acqua e che l'eventuale eccedenza di materiale rimosso non venga trasportato al di fuori dell'ambito del corso d'acqua stesso, ma risistemato idoneamente nelle aree ripariali dello stesso alveo. Eventuali elementi estranei ed inquinanti presenti nei tratti oggetto dei lavori dovranno essere trasportati in idonee discariche;*
- per l'intervento di che trattasi, non dovranno essere fatte fosse, incisioni, scalzamenti o altri lavori aventi carattere precario o provvisorio, in particolare a ridosso dei manufatti di difesa. È vietato altresì danneggiare eventuali opere idrauliche esistenti in zona;*
- si fa presente che qualsiasi modifica o variazione ai predetti elaborati dovrà essere preventivamente sottoposta al benestare di questo stesso Settore;*
- al fine di permettere la corretta esecuzione dei suddetti lavori, con la presente si autorizza anche il taglio della vegetazione dentro l'alveo che non permette il normale deflusso delle acque, la pulizia della vegetazione infestante sia ripariale che in alveo e*



*delle piante secche. Il materiale naturale di risulta non potrà essere bruciato o spianato a campagna e comunque non depositato in alveo. Gli elementi estranei ed inquinanti presenti nei tratti oggetto di pulizia dovranno essere trasportati in idonee discariche;*

- *La Ditta autorizzata è obbligata a produrre idonea documentazione fotografica post operam da trasmettere allo scrivente Settore entro 30 giorni dal completamento dei lavori di cui alla presente autorizzazione;*
- *la presente autorizzazione scade il 31/12/2022 ed è concessa con più ampio carattere di precarietà e pertanto, in caso di inadempienza od inosservanza degli obblighi sopracitati o per motivi idraulici, la scrivente P.F. potrà ordinare la sospensione immediata dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi ante operam con anche rivalsa dei danni eventualmente provocati. Inoltre, la presente autorizzazione potrà essere revocata o modificata a cura e spese della Ditta richiedente, dietro richiesta dell'organo competente, senza che la stessa possa pretendere alcun indennizzo per danni di qualsiasi genere in conseguenza di tale provvedimento;*
- *la ditta richiedente, per la regolarizzazione della presente autorizzazione idraulica è tenuta al versamento dei seguenti importi: ...*
- *la Ditta richiedente è tenuta a fornire alla struttura competente, ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L.R. 05/2006, entro sessanta giorni dal completamento delle opere, una relazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate;*
- *la presente autorizzazione idraulica si intende accordata, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 della L.R. 05/2006, solo ai fini della realizzazione delle opere in parola; resta infatti l'obbligo della Ditta richiedente, per il loro effettivo uso, di ottenere il previsto atto concessorio di cui al comma 6 dell'art. 30 della L.R. 05/2006."*

Si prende atto di quanto comunicato e prescritto.

Infine, con e-mail del 09 marzo 2022, acquisita al prot. regionale n. 0297861 del 14/03/2022, il Settore della Regione Marche "Genio Civile Marche Sud" ha precisato che *"in relazione alla convocazione alla conferenza dei servizi pervenutaci con nota ns. prot. 0158603|09/02/2022, sono a comunicare che l'intervento risulta esterno a perimetrazioni di cui al Vincolo Idrogeologico RD 3267/1923 e di cui al PAI aree esondabili, pertanto non soggetti a parere/nulla osta"...*

### **Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. "Tutela del Territorio di Fermo"**

Con nota prot. n.1440448 del 24/11/2021 (prot. prov. n. 17891 del 24/11/2021), acquisita al prot. regionale n. 234797 del 03/03/2021 la Struttura regionale ha trasmesso l'Autorizzazione alla Ricerca, rilasciata ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 05/2006 e smi, da detta PF, avente per oggetto: *"Ricerca di acque sotterranee ad uso irriguo spazi privati mediante la realizzazione di un campo pozzi da falda posta in sponda dx del Fiume Ete Morto, nel fondo rustico*



*catastralmente individuato al Foglio 5 Par.Ile nn. 113,204,144, in loc.tà San Pietro del Comune di Torre San Patrizio (FM) – ditta S.A.M. srl .”*

*In particolare ha autorizzato la Soc. SAM srl “ ... alla ricerca di acque sotterranee da falda freatica, appartenente al bacino idrografico del Torrente Ete Morto, per uso per uso industriale, uso igienico e assimilati, mediante la perforazione di n. 3 pozzi, catastralmente individuati al Foglio 5 Par.Ile nn. 113,204,144, effettuata con una trivelsonda, con tecnica a rotazione meccanica, con foro del diametro di 1000 mm, fino ad una profondità massima di scavo stimata in 25 -28 mt, con previsione del raggiungimento massimo di profondità del pozzo di 15,00 mt dal piano campagna, alle seguenti condizioni e prescrizioni:*

- il presente nulla osta è concesso ai soli fini idraulici, facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi, nonché le eventuali competenze degli Enti territoriali cui spetta l'applicazione delle normative urbanistiche ed ambientali, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà la P.F. Tutela del Territorio di Fermo ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà sul piano civile e penale, di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;*
- La presente autorizzazione alla perforazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente P.F. Tutela del Territorio di Fermo in ordine ad eventuali effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico e/o possibili inquinamenti delle falde dipendenti dalla mancanza di adozione delle necessarie cautele, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di verificare costantemente, fin dall'inizio della perforazione, l'efficacia delle misure di tutela previste o, comunque, necessarie a norma di legge;*
- La Ditta è tenuta alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti in materia di acque pubbliche, di opere idrauliche e di quelle altre che fossero emanate in sostituzione o a completamento delle norme vigenti, cui la Ditta è tenuta a rispettare per proprio conto e spese;*
- Il richiedente dovrà comunicare alla scrivente Autorità la data di inizio e conclusioni dei lavori:*
  - Il richiedente è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte quelle disposizioni e cautele necessarie alla salvaguardia della privata e pubblica incolumità, come l'impedimento ad estranei dell'accesso durante le lavorazioni di cantiere;*
  - Il richiedente è tenuto all'obbligo di installare idonee apparecchiature al fine di rilevare il livello della falda e consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione;*
  - Il richiedente dovrà effettuare specifiche prove di emungimento del nuovo campo pozzi al fine di stabilire la potenzialità di derivazione ammissibile di ogni singolo pozzo;*



- *Il richiedente è obbligato ad espletare quanto previsto nella predetta L. 464 /1984 nel caso in cui la ricerca idrica venga eseguita oltre i trenta metri dal piano di campagna;*
- *La presente autorizzazione ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo ulteriore di sei mesi previa constatazione dei lavori eseguiti;*
- *In caso di inosservanza delle prescrizioni sopra stabilite o qualora si manifestassero effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona o per motivi di pubblico interesse, la presente autorizzazione può essere revocata, senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità;*
- *Il richiedente è tenuto a fornire alla scrivente Autorità, entro sessanta giorni dal completamento delle opere, una certificazione del direttore dei lavori attestante la conformità delle opere realizzate al progetto di perforazione allegato all'istanza;*
- *Una volta ricevuta la suddetta documentazione di conformità, la scrivente struttura procederà, entro tre mesi, al sopralluogo delle opere e, se conformi alle condizioni dell'autorizzazione ed eseguite a regola d'arte, provvederà all'approvazione del certificato restituendone copia al richiedente;*
- *Il richiedente, successivamente all'approvazione del certificato di conformità, è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 05/2006 e s.m.i., istanza di nuova concessione di piccola derivazione di acqua pubblica, allegando il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione, modulandolo sulla base dei risultati effettivi della perforazione eseguita”.*

Si prende atto di quanto comunicato e **prescritto** nell'autorizzazione alla ricerca ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 05/2006 e smi.

### **Snam Rete Gas spa**

Con nota prot. n. EAM42671 del 02/12/2021, acquisita al prot. regionale n. 1514042 del 13/12/2021, la Snam ha comunicato che “...è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose”.

Si prende atto di quanto comunicato.



**ASUR Marche – Area Vasta n.4, Area di Prevenzione – Dipartimento di prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità pubblica.**

Con nota prot. n. 4254 del 25/01/2021 “... ribadisce che lo studio preliminare per l’attività da implementare, prossima all’ospedale provinciale in costruzione, non può prescindere dalla gestione dagli effetti futuri ambientali, sanitari, sociali, sulla popolazione del territorio di quella struttura sanitaria, che devono essere valutati e fatti propri e non omessi dal proponente. ... sia necessario uno studio di VIS (Valutazione di Impatto Sanitario) visto il concretizzarsi della situazione di cui all’allegato D punto 5 e) L.R. 09/05/2019 n.11. La sua quota di pressione ambientale/sanitaria sul territorio limitrofo si eserciterà ed aggiunge inevitabilmente a quella del nasocomio quando sarà operativo e che deve essere valutata. ... Per un avvio metodologico ed un riscontro sostanziale su quanto necessario, si invita la Proponente a contattare l’Osservatorio Epidemiologico Aziendale Area Vasta 2 (ASUR Marche) e l’Osservatorio Epidemiologico Regionale (ARS Marche)”.

Successivamente, con nota prot. n. 19706 del 08/04/2021, acquisita al prot. regionale n. 417511 del 12/04/2021, l’Asur ha comunicato ulteriori osservazioni e richieste al proponente.

Nel verbale della cds del 24/02/2022 si richiama detta richiesta integrazioni e la documentazione presentata dall’impresa VIA\_07 Valutazione d’impatto ambientale e sanitario, VIS, prot. provinciale n. 15214 del 07/10/2021 riportando quanto segue: “...L’ASUR nelle riunioni delle conferenze non ha partecipato né ha inviato parerere, pertanto si deduce che le integrazioni presentate dalla ditta sono esaustive rispetto a quanto richiesto quindi a meno che il Comune di Torre San Patrizio non abbia indicazioni di carattere sanitario da evidenziare la conferenza può concludere che il parere ASUR si intende positivo ed acquisito.”

**Tennacola spa – Servizio Idrico Integrato**

Con nota prot. n. 77 del 05/01/2022 ha espresso parere favorevole all’allaccio in pubblica fognatura e allo scarico delle acque reflue provenienti dall’impianto di depurazione privato a servizio dell’installazione per una portata di circa 60 mc/gg a carattere discontinuo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Garantire che lo scarico in pubblica fognatura rispetti i valori limite della tabella 3 dell’allegato 5 del Dlgs 152/06 “scarichi in acque superficiali” ad eccezione dei parametri COD – BOD – Solidi Sospesi Totali per cui è consentito il rispetto dei valori limite della tabella 3 dell’allegato 5 del Dlgs 152/06 “scarichi in pubblica fognatura”;
2. Garantire che lo scarico in pubblica fognatura rispetti per il parametro “cloruri” la concentrazione massima di 3600 mg/l. La deroga viene concessa in virtù della valutazione dei rischi di cui alle pag. 18-19 della Relazione Esplicativa RE.02 prodotta dalla ditta SNAM in data 07/10/2021, nonché valutata l’assenza di impatto di detta concentrazione al regolare funzionamento del Depuratore di Via Mazzini sito nel Comune di Porto Sant’Elpidio ove recapiterà lo scarico della ditta;



3. Installare come indicato nell'art. 30 delle NTA del PTA presso il pozzetto scolmatore presente a valle del punto di allaccio dello scarico proveniente dalla ditta SAM, un sensore di livello con segnale telematico che interrompe lo scarico industriale durante i momenti di alta portata del sistema fognario pubblico;
4. Comunicare al Gestore ed al Comune tutte le interruzioni nell'arco delle 24 ore dal verificarsi dell'evento;
5. Garantire periodiche ispezioni presso lo scolmatore per verificare la regolare funzionalità delle apparecchiature elettroniche;
6. Garantire che lo scarico in pubblica fognatura non contenga sostanze pericolose di cui alle normative vigenti (D.Lgs. 152/2006 (Tabelle 3/A e 5 allegato 5 parte terza) e s.m.i. nonché sostanze prioritarie e prioritarie e pericolose indicate nella tab. 1/a del paragrafo A.2.6 e tab. 1/b del paragrafo A.2.7 dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009 n. 56) in concentrazioni superiori a quanto segue:
  - sostanze pericolose elencate nella tab. 3 dell'allegato 5 alla parte 3 del D.Lgs. 152/06 in concentrazioni superiori a quelle stabilite per le emissioni in acque superficiali;
  - per le sostanze non elencate nella tab. 3 in concentrazioni non superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nella tab. 1/a e 1/b dell'allegato 1 alla parte terza del 152/2006. Ove lo standard non è indicato in concentrazioni inferiori a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.
7. Pagare il servizio di fognatura e depurazione per i reflui provenienti dall'attività il cui volume sarà desunto calcolando il 100% dell'acqua prelevata dal pubblico acquedotto o approvvigionata da fonti diverse dotate di apposito contatore;
8. Prevedere a monte del punto di immissione ed a valle dell'impianto di trattamento privato un pozzetto fiscale di controllo della qualità delle acque immesse nella fognatura e per consentire di verificare in ogni momento la corretta depurazione delle acque reflue;
9. Attivare un sistema di autocontrolli dei reflui con frequenza semestrale dei parametri della tabella 3 dell'allegato 5 del Dlgs 152/06. I rapporti di prova dovranno essere trasmessi al Comune, al gestore del SII;
10. Garantire che l'impianto di trattamento impiegato mantenga nel tempo l'efficienza depurativa e sia sottoposto alle operazioni di manutenzione previste provvedendo alla periodica rimozione dei fanghi e/o dei materiali sedimentati;
11. Conservare i documenti che attestino data e tipo di operazioni di manutenzione effettuate all'impianto di depurazione per almeno 5 anni, da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo, nel caso di ispezione all'impianto. Tale documentazione dovrà essere inoltre presentata all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, in caso di rinnovo o voltura della presente autorizzazione;
12. Posare eventuali apparecchiature di misurazione per attingimenti diversi dall'acquedotto;



13. Comunicare al Tennicola spa qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dei sistemi di pretrattamento dello scarico ed i provvedimenti presi, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
14. Consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, per permettere ispezioni, controlli, e i prelievi necessari all'accertamento dei valori limite di emissione in fognatura e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
15. Adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dei parametri dell'allegato A del "regolamento degli scarichi domestici ed industriali immessi in pubblica fognatura" adottato dall'ATO n.4;
16. Rispettare limiti di immissione allo scarico in fognatura e le disposizioni più restrittive eventualmente introdotte dalla normativa nazionale e regionale successivamente alla data di rilascio dell'atto autorizzatorio in oggetto.

#### Condizioni generali

- Il volume di acqua scaricata sarà desunto calcolando il 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto o approvvigionata da fonti diverse; i corrispettivi dovuti dal titolare dello scarico saranno applicati sull'intero volume.
- L'approvvigionamento anche parziale da fonti diverse dal pubblico acquedotto dovrà essere immediatamente comunicato. L'intestatario dell'autorizzazione dovrà richiedere a Tennicola spa un codice utenza da apporre sul contatore per la misura della quantità di acqua prelevata. Il contatore dovrà essere collocato a spese dell'utente. L'eventuale manutenzione sarà effettuata a cura e spese dell'interessato che non dovrà in nessun caso rimuovere il sigillo.
- Attivare presso gli uffici di Tennicola apposito codice utenza per prelievi idrici diversi dal pubblico acquedotto.

In sede di cds del 24/02/2022 Tennicola, per lo scarico in fognatura, precisa che gli autocontrolli devono essere comunicati al Comune, alla Provincia, oltre che allo stesso gestore del SII.

Si prende atto di quanto comunicato e **prescritto nel parere favorevole sopra riportato e nella richiesta in cds del 24/02/2022.**

**Ministero della cultura – Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata**

Con nota prot. n. 23624 del 18/12/2020 viene specificato che “ ... *allo stato attuale non risultano in essere procedimenti di tutela ovvero procedure in itinere di accertamento della sussistenza di beni archeologici per l'area in esame e si ricorda la necessità di adempiere agli obblighi della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.*”



Successivamente, con nota prot. n. 245 del 08/01/2021 “ ... si rileva che la documentazione presentata non comprende il Documento di valutazione archeologica preventiva previsto dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 25 del D. Lgs 50/2016. ... Si specifica pertanto che questo Ufficio si è già espresso ... in merito alla procedura di accertamento richiesta dal DM 10/09/2010 Ministero dello Sviluppo Economico parte III, punto 13.3, mentre dovrà esprimere le proprie valutazioni sulla necessità di avvio della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico sulla base del Documento sopra richiesto.”.

Successivamente, con nota prot. n. 8939 del 22 aprile 2021 la Soprintendenza ha chiesto “ ...di fornire informazioni e documentazione relativa all'edificio in questione al fine di inquadrarne l'ambito di tutela e verificare se lo stesso risulti sottoposto alle disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali; La documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa all'Ufficio scrivente al fine di verificare l'ammissibilità degli interventi di variante in oggetto”.

Con nota prot. n. 44 del 22/11/2021, acquisita al prot. regionale n. 1432990 del 22/11/2021, è stato espresso il parere preventivo discusso e approfondito in sede di cds del 23 novembre 2021.

Nello specifico si esprime quanto segue:

“ ...

*Per quanto attiene alla **Tutela Architettonica e Paesaggistica**:*

*Pur nell'impossibilità di definire nel dettaglio l'entità dei resti della chiesa di San Pietro, lo stato di conservazione e il pregio architettonico, la necessità di conservare il bene in questione e di valutare pertanto le interferenze richiede che lo stesso sia posizionato su tutti gli elaborati di progetto, almeno nell'ingombro di massima, che si evidenzino tutte le interferenze prodotte con le opere previste nel sottosuolo e in elevato e che si propongano soluzioni progettuali compatibili con il mantenimento in sede del bene.*

*Considerati i notevoli movimenti terra previsti, si chiede che la documentazione relativa allo stato di fatto e di progetto sia corredata da due profili significativi del terreno passanti sull'area di sedime della chiesa al fine di chiarire il rapporto altimetrico del bene con i nuovi elementi di progetto.*

*In considerazione del posizionamento del bene ai margini dell'impianto, in un'area direttamente adiacente alla strada pubblica, al fine della fruizione si chiede di valutare la possibilità di escludere l'area di sedime della chiesa e quella immediatamente circostante, per un buffer di almeno 20 m, dal perimetro dell'impianto, di garantirne l'accesso direttamente dalla strada, di inserire apposite opere di mitigazione di carattere vegetale a schermatura dell'impianto in progetto.*



Per quanto attiene alla **Tutela Archeologica**:

*Pur rilevando l'inadeguatezza del Documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico realizzato dalla Società Cooperativa Abaco, in quanto privo di una contestualizzazione planimetrica di dettaglio delle emergenze suddette, risulta in ogni caso condivisibile la valutazione di rischio alto per l'area in cui ricade l'impianto e di rischio medio (grado 4) per il tracciato progettuale della nuova condotta fognaria.*

*Si ritiene dunque necessario attivare la procedura di verifica preventiva di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25, al fine di verificare la presenza nel sottosuolo di strutture e stratigrafie antiche e l'eventuale interferenza con queste delle opere previste in progetto e pertanto si richiede la predisposizione di un piano di indagini preventive, relativo all'area di impianto, da trasmettere a questo Ufficio per la necessaria autorizzazione.*

*Le trincee dovranno avere una larghezza alla base di almeno 1,5 m, ed essere disposte in modo tale da consentire di verificare la presenza di eventuali sepolture o strutture dislocate nei pressi della chiesa di San Pietro e garantire l'accertamento preventivo di tutte le opere che prevedano lavori di scavo nel sottosuolo; saranno quindi condotte con mezzo meccanico dotato di benna liscia e per tagli orizzontali di limitato spessore, fino al raggiungimento di livelli archeologici, sterili o, in loro assenza, delle quote massime previste dalle opere di progetto;*

*Per quanto concerne lo scavo di trincea per la posa di una nuova condotta fognaria, si richiede che tutte le operazioni di scavo e cantierizzazione che prevedono movimento terra siano condotte in regime di sorveglianza in corso d'opera sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza da parte di archeologi professionisti.*

*Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti indicazioni di dettaglio:*

*- tutte le attività di indagine dovranno essere eseguite sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza e con il controllo in cantiere di personale specializzato che, per espressa previsione dell'incarico ricevuto dal Committente, prenderà accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renderà conto comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnerà l'andamento dei lavori con adeguata documentazione testuale, grafica e fotografica. Sarà cura della stessa ditta specializzata valutare, momento per momento, l'opportunità di passare allo scavo manuale, nonché, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo, mentre eventuali emergenze strutturali e/o stratigrafiche individuate dovranno essere definite, ripulite e documentate ad opera del soggetto professionale incaricato;*

*- in caso di rinvenimenti sarà necessario dar seguito a quanto previsto dall'art. 25 (comma 8 e ss.) del D.Lgs. 50/2016, pertanto qualunque emergenza archeologica individuata nel corso delle operazioni di indagine preventiva dovrà essere stratigraficamente indagata e*



*documentata a cura degli archeologi presenti in cantiere mentre in caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici e osteologici rinvenuti dovranno essere effettuate da un restauratore un antropologo;*

*- la prosecuzione dei lavori sarà concordata con questo Ufficio che potrà richiedere, se necessario, varianti anche sostanziali al progetto;*

*- i reperti mobili rinvenuti dovranno, se le condizioni di conservazione lo consentiranno, essere sottoposti a lavaggio, successiva catalogazione e studio preliminare (comprensivo di almeno parziale rimontaggio dei frammenti ceramici), utile a un inquadramento crono-culturale del contesto archeologico. Inoltre i manufatti in precario stato di conservazione e gli eventuali corredi di sepolture dovranno essere sottoposti a restauro conservativo da parte di restauratore qualificato;*

*- il nominativo della ditta specializzata incaricata e la data di avvio delle attività di scavo dovranno essere trasmessi a questo Ufficio con un anticipo di 15 giorni insieme a un piano dei saggi redatto dagli archeologi incaricati, per la necessaria autorizzazione.*

*Resta inteso che un parere definitivo per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica sull'opera in oggetto sarà emesso solo a indagini ultimate, dietro la consegna della documentazione archeo-stratigrafica di rito, completa di rilievi ad adeguata scala recanti la sovrapposizione fra le opere in progetto e le eventuali emergenze archeologiche rinvenute, di cui tener conto nella redazione del progetto esecutivo.*

*Si ricorda, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90). ..."*

*Infine, con nota prot. n. 2047 del 23/02/2022, acquisita al prot. regionale n. 218079 del 24/02/2022, la Soprintendenza ha espresso, come di seguito specificato, le proprie valutazioni:*

*" ...*

*Per quanto attiene alla **Tutela Architettonica e Paesaggistica**:*

*pur nella perdurante impossibilità di definire nel dettaglio l'entità dei resti della chiesa di San Pietro, lo stato di conservazione e il pregio architettonico,*

*preso atto della non interferenza diretta delle opere connesse alla realizzazione dell'impianto e del piano delle indagini proposto che garantiscono comunque il mantenimento in sede del bene e la possibilità di verifica dell'estensione dei resti e dello stato di conservazione;*



*preso atto che l'area della chiesa è ancora completamente inglobata all'interno della recinzione perimetrale dell'impianto e considerato che il previsto passo carrabile non permette comunque l'accesso direttamente dalla strada e la libera fruizione;*

*verificato che nessuna opera di mitigazione di carattere vegetale a schermatura dell'impianto in progetto è stata prevista nell'intorno dell'edificio;*

*verificato che nel richiesto buffer di rispetto di 20 metri (misurato dal filo esterno delle murature rilevate) risultano presenti comunque delle opere in elevato quale la recinzione del piazzale posto a sud-est e la strada interna di collegamento;*

*questo Ufficio ritiene necessario che:*

*- la recinzione e il cancello del passo carrabile siano progettati al fine di garantire la massima permeabilità visiva dalla strada pubblica verso la chiesa e sia posta in opera a carico del proponente apposita pannellistica esplicativa contenente anche le modalità di accesso al bene da concordare con questo Ufficio e che il proponente sarà tenuto a garantire;*

*- nell'intorno della chiesa per un buffer di 20 m, al netto degli eventuali ulteriori ritrovamenti, il piano di campagna sia lasciato a prato (ad eccezione delle superfici permeabili di progetto) e posto alla quota del piano campagna storico, la strada interna dell'impianto e dell'adiacente piazzale siano realizzati ad una quota uguale o inferiore e con materiali dei colori delle terre, sia prevista una quinta verde tra la chiesa e l'immobile retrostante adibito a officina magazzino tale da nascondere alla vista questo ultimo dalla strada, non siano previsti manufatti in elevato quali recinzioni, muretti, pali di illuminazione;*

*- rimanga a carico del richiedente la manutenzione costante del verde nella suddetta area e l'illuminazione dei resti connessa all'illuminazione dell'impianto, da concordare con questo Ufficio.*

*Per quanto concerne lo specifico aspetto della **Tutela Archeologica**:*

*questo Ufficio approva il piano di indagini per la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico proposto da codesta Ditta, realizzato dalla Società Cooperativa Abaco, e autorizza l'esecuzione dei saggi preventivati, in ottemperanza alle prescrizioni precedentemente impartite con nota Prot. n. 44 del 22-11-2022.*

*Con riferimento alla richiesta di codesta Provincia, nota Prot. 15773 del 18.10.2021, acquisita agli Atti di questa Soprintendenza con Prot. 767 del 13.12.2021, con cui si richiede una valutazione di competenza di questo Ufficio in merito alla questione dell'individuazione di un'area di stoccaggio temporaneo del terreno di scavo in loc. Girola di Fermo sollevata dal Comune di Fermo con nota Prot. 73949 del 7.12.2021, si comunica quanto segue: verificato che la summenzionata area ricade tra le "aree a rischio archeologico" individuate e perimetrate dal PRG comunale e pertanto il suo utilizzo per opere nel sottosuolo deve essere soggetto a*



*parere preventivo di questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 34 delle N.T.A. del PRG comunale, espletata la verifica dei dati noti a questo Ufficio, presa visione delle osservazioni espresse dalla ditta SAM nel documento integrativo Elab.AIA 9bis, considerato che l'area suddetta è stata precedentemente occupata da una cava di sabbia e ghiaia esaurita e dismessa nel 1998 e successivamente interessata da un processo di recupero, questa Soprintendenza comunica che, per quanto di competenza, nulla osta ai lavori in progetto.*

*Si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).*

*Resta inteso che un parere definitivo per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica e architettonica sull'opera in oggetto sarà emesso solo a indagini ultimate, dietro la consegna della documentazione archeo-stratigrafica di rito, completa di rilievi ad adeguata scala recanti la sovrapposizione fra le opere in progetto e le eventuali emergenze archeologiche rinvenute, di cui tener conto nella redazione del progetto esecutivo. ..."*

Detto parere viene ampiamente illustrato e discusso in sede di cds del 24/02/2022 nella quale, come si evince dal verbale stesso, emergono le seguenti conclusioni.

#### TUTELA ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA

Conclusioni con prescrizioni.

*"Quindi in accordo con ditta, Soprintendenza e Comune si stabilisce che l'area di rispetto della chiesa si riduce a 15 metri dal perimetro esterno dei resti e fino alla recinzione del deposito bombole biometano, tale area viene esclusa dalla recinzione dell'impianto, formando un L, riferimento tavola ARCH.5°. Si deve garantire il libero accesso dalla strada comunale e si mantengono tutte le prescrizioni della Soprintendenza per la sistemazione dell'area, compresi almeno due punti di illuminazione. Per l'accesso alla chiesa si deve prevedere un accesso dedicato per i visitatori separato dall'area manovra e accesso mezzi all'impianto, nello specifico un accesso pedonale in sicurezza con la previsione di un piccolo spiazzo per sosta autovetture. Per quanto riguarda la recinzione dell'area delle bombole deve essere meno impattante possibile, quindi solo rete metallica."*

#### TUTELA ARCHEOLOGICA

Conclusioni con prescrizioni.

*"L'Ufficio Tutela Archeologica della Soprintendenza approva il piano di indagini per la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico proposto dall'impresa SAM, realizzato dalla società Cooperativa abaco, e autorizza l'esecuzione dei saggi preventivi, in ottemperanza alle prescrizioni precedentemente impartite con nota della Soprintendenza prot.*



*44 del 22/11/2021. La Soprintendenza esprime per quanto di competenza, nulla osta ai lavori in progetto in merito all'area di stoccaggio temporaneo del terreno di scavo in loc. Girola di Fermo. Richiama l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di pubblica sicurezza (art. 90). Il parere definitivo per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica ed architettonica sull'opera in oggetto sarà emesso solo ad indagini ultimate, dietro la consegna della documentazione archeo-stratigrafica di rito, completa di rilievi ad adeguata scala recanti la sovrapposizione fra le opere in progetto e le eventuali emergenze archeologiche rinvenute, di cui tener conto nella redazione del progetto esecutivo”.*

Si prende atto di tutto quanto sopra e delle **prescrizioni** impartite e discusse in sede di cds del 24/02/2022.

**Città di Porto Sant'Elpidio.** Con nota prot. n. 9884 del 23/02/2021 ha evidenziato che “ ... il Comune di Porto Sant'Elpidio è coinvolto ... per l'utilizzo e destinazione delle terre derivanti dagli scavi dei lavori eseguiti nella discarica ubicata presso località San Pietro Comune di Torre San Patrizio. Pertanto, analizzato l'elaborato denominato “Piano di Utilizzo” relativo alle terre derivanti dagli scavi di sbancamento per i lavori da eseguire nella discarica di Torre San Patrizio, presentato dalla ditta SAM srl e redatto ai sensi dell'art. 9 del DPR 13 giugno 2017 n. 120, per quanto di competenza si ritiene idoneo il sito individuato come deposito temporaneo, ricedente su terreno distinto catastalmente al Foglio 12 part. 510 con destinazione agricola nel vigente PRG comunale e di proprietà della Soc. Ecolpidiense, fatto salvo l'idoneità dello stesso come specificato dall'art. 4 del DPR n. 120/2017 denominato “Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti”.

Si prende atto di quanto comunicato.

### **Comune di Torre San Patrizio**

Con nota prot. n. 566 del 29/01/2021 ha chiesto integrazioni sia in merito alla richiesta del Permesso a Costruire di competenza comunale per la realizzazione dell'impianto in oggetto che in merito alla richiesta di autorizzazione all'accesso e passo carrabile di competenza comunale.

La Società, con nota del 5 marzo 2021 ha trasmesso alla Provincia di Fermo la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia stessa.

Con nota prot. 1833 del 10 aprile 2021, il Comune di Torre San Patrizio ha formulato le proprie osservazioni per manifestare il proprio dissenso rispetto al rilascio dei provvedimenti autorizzativi. In particolare, oltre alle questioni di natura ambientale, viene evidenziato l'esposto che il Comune ha inviato all'Autorità nazionale anticorruzione circa la legittimità di Sam srl a gestire l'impianto. In merito a ciò si evidenzia che ad oggi, senza entrare nel merito



della questione, il contratto del 14/10/2009 stipulato tra la società ed il Comune, prodotto anche ai fini di dimostrare la disponibilità dell'area, risulta essere valido ed efficace.

Con nota del 06 maggio 2021 il Responsabile dell'area tecnica del Comune ha richiesto ulteriore documentazione integrativa.

La Società, con nota del 7 ottobre 2021 ha trasmesso alla Provincia di Fermo la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia stessa nell'ambito del procedimento PAUR.

Con nota prot. 5069/2021 (prot. provinciale n. 15012 del 04/10/2021) il Comune di Torre San Patrizio ha espresso dissenso allegando perizia tecnica giurata di Terra srl ( Rev. 02 settembre 2021).

Successivamente, con nota prot. n. 5996 del 15/11/2021, il Comune, nel ribadire le prese di posizione e le pregiudiziali espresse nelle precedenti occasioni, ha trasmesso a supporto una nota integrativa alla perizia tecnica giurata, acquisita al prot. comunale n. 5995 del 15/11/2021, concernente le valutazioni inerenti gli aggiornamenti trasmessi dalla Ditta SAM srl. Ha confermato, infine, il motivato dissenso.

Le questioni di natura ambientale sono state dibattute e affrontate nell'ambito della cds del 23 novembre 2021.

Tra le motivazioni di dissenso viene rappresentato: *"...si ritiene sussista un altro elemento di forte criticità in merito all'effettiva titolarità da parte del proponente – non proprietario del sito – a poter presentare istanza"*.

Come specificato nella cds del 23 novembre 2021 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e, in particolare ai sensi del punto 13 del DM 10 settembre 2010 (Linee guida autorizzazione impianti da fonti rinnovabili), al proponente viene richiesta la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse. Nel caso *de quo* il proponente ha allegato nella documentazione il contratto di servizio stipulato in data 14/10/2009 e registrato al repertorio n. 520 del Comune di Torre San Patrizio.

A riguardo, con nota prot. n. 419806 del 13/04/2021 questo Ufficio ha chiesto al Comune di Torre San Patrizio *"... se il progetto a biometano in questione può rientrare tra le tipologie di attività che la SAM srl può svolgere nell'ambito del Contratto n. repertorio 520 del 14/10/2009 tra il Comune stesso e la Società SAM ai fini della disponibilità dell'area"*.

A tale quesito il Comune di Torre San Patrizio, come ben specificato anche in sede di cds del 23 novembre, non si è espresso.

A riguardo, pertanto, si fa riferimento alla dicitura riportata nel contratto che all'art. 1 recita: *"... Il Comune di Torre San Patrizio affida, nell'ambito del proprio territorio comunale, alla società*



*SAM srl che accetta i servizi e le attività indicate e meglio specificate negli elaborati tecnici offerti in sede di gara riferiti a ... d) realizzazione e gestione di impianti tecnologici rientranti nel settore tecnologico-ambientale ed in particolare di un impianto di compostaggio e un impianto di smaltimento ed abbancamento rifiuti; e) impegno del Comune a concedere alla Società, quale dotazione infrastrutturale, l'area oggetto di esproprio e gli impianti da realizzare nella stessa".*

Pertanto nella definizione generica di *"impianti tecnologici rientranti nel settore tecnologico-ambientale"* non può non essere compreso il biodigestore che è un impianto di trattamento dei rifiuti con recupero del biometano prodotto; considerando, ovviamente che la successiva specifica *"di un impianto di compostaggio e un impianto di smaltimento ed abbancamento rifiuti"* è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Ad ogni buon fine si riporta, di seguito, anche stralcio del verbale della cds, in cui l'avvocato della Società specifica: *"... in riferimento al rilievo operato dal Comune di Torre San Patrizio circa la titolarità della Ditta proponente a presentare istanza, l'Avv. Osserva che il Comune, nella sostanza, fa riferimento ad una serie di vicende antecedenti alla sottoscrizione dell'atto pubblico e che hanno portato alla sottoscrizione di tale atto pubblico, ma non formula contestazioni sul contenuto di quest'ultimo. Questi rilievi evidentemente non sono pertinenti con la validità ed efficacia del contratto, che rimane un atto pubblico vincolante e avente forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.). dal punto di vista del contenuto del contratto, si condivide l'interpretazione fornita dalla Regione nella presente riunione della Conferenza di Servizi, per cui: se il contratto intendeva limitare l'utilizzo dell'impianto ad una tipologia specifica di compostaggio, avrebbe dovuto affermarlo espressamente; inoltre, all'art. 1, comma 2 lett. d) ed e), comma 3 n. 2, comma 4 n. 3 e comma 5 del contratto, è prevista non solo la concessione dell'area come dotazione infrastrutturale, ma anche la realizzazione e gestione di impianti tecnologico-ambientali. Pertanto, il contratto è chiaro anche in base a un'interpretazione sistematica e letterale (artt. 1362-1363 c.c.), nel senso di attribuire alla Ditta la facoltà di realizzare gli interventi in quell'area (tanto è vero che l'area viene definita (dotazione infrastrutturale", in quanto necessaria per attuare i nuovi interventi). Se poi si vogliono considerare i comportamenti delle parti, la Società SAM srl era a partecipazione pubblica maggioritaria del Comune di Torre San Patrizio e, quindi, anche i comportamenti sono coerenti con il contenuto del contratto poiché si tratta di affidamenti da parte dell'Ente controllante, ma questi sono aspetti privi di rilevanza giuridica nel presente procedimento. In conclusione, la validità ed efficacia del contratto è indubbia, non essendo stato oggetto di annullamento o di caducazione da parte di alcun provvedimento giudiziale o amministrativo. Tale contratto vincola tuttora le parti e conferisce la titolarità dell'area per gestire l'impianto.*

*Per quanto riguarda l'inquadramento dell'intervento come "variante in corso d'opera", al di là del nome utilizzato di variante o di "nuovo impianto", il procedimento seguito ha tutti gli elementi sostanziali del procedimento di autorizzazione dei nuovi impianti, come correttamente*



*rilevato dal responsabile del procedimento, fermo restando che non si tratta di nuovo impianto, come ci si riserva di precisare ulteriormente...”.*

Con nota prot. n. 1128 del 24/02/2022, in seno alla cds del 24 febbraio 2022 il Comune esprime parere negativo basato su diverse osservazioni di natura ambientale le quali sono state dibattute nella riunione della cds stessa nell’ambito della valutazione di impatto ambientale il cui presente provvedimento è subordinato.

Infine con nota prot. n. 1129 del 24/02/2022, acquisita al prot. regionale n. 219169 del 24/02/2022, il Comune di Torre San Patrizio ha prodotto il Certificato di Assetto Territoriale dal quale si evince che le particelle in questione hanno la destinazione urbanistica F3 (Parti pubbliche di interesse generale – Aree per attrezzature di interesse comune, per pubblici servizi (art. 37-40 Norme Tecniche di Attuazione)) e che è conforme al PRG approvato, adeguato al PPAR.

Si certifica altresì che il progetto presentato non ricade negli ambiti di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), che è conforme al PTC, che non deve acquisire l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, che non ricade nei sottosistemi tematici del PPAR, che non interessa le categorie costitutive del paesaggio del PPAR, che il progetto presentato è conforme al PPAR, che il progetto presentato non ricade all’interno di aree naturali protette, ai sensi della L. 394/1991, che non deve acquisire la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97, che non ricade in un’area interessata da rischio frana e da rischio esondazione individuata dal Piano d’Assetto Idrogeologico (PAI) e che il progetto presentato non ricade in un’area interessata da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, da ambiti di tutela di cui all’art. 94 del D.Lgs. 152/06 e che non è appartenente in tutto o in parte al demanio idrico.

Il Comune di Torre San Patrizio, nella cds del 24/02/2022 come riportato nel verbale, in merito al passaggio della fognatura su strada San Pietro nel territorio del comune “ *... non evidenzia problemi, devono essere rispettate alcune prescrizioni come il ripristino dell’asfalto, inoltre si deve prevedere uno strato di almeno 30 cm di misto cementato e sistemi di segnalazione dei sottoservizi al di sotto dell’asfalto. ... l’ing. Coffarelli esprime nulla osta favorevole al tracciato ed all’attraversamento della fognatura su suolo comunale salvo prescrizioni operative che saranno impartite all’atto della domanda di occupazione di suolo pubblico. Anche per l’accesso carrabile all’impianto il Comune di Torre San Patrizio esprime nulla osta*”. Si prende atto di quanto **prescritto**.

### **Comune di Monte Urano (FM)**

Ha prodotto il Certificato di destinazione urbanistica n. 35 prot. n. 12356 del 16/10/2020 relativamente al Foglio 12, Particelle Tratto Fognatura A-B e B-C relativamente all’Elaborato progettuale prodotto dalla Soc. SAM srl TAV FG-02\_Planimetria con indicazione del tracciato del collettore per scarico in pubblica fognatura del 01/12/2020.



Con note prot. n. 1584 del 08/02/2021 e n. 4936 del 20/04/2021 fa richiesta di integrazione documentale.

Con nota prot. n. 15056 del 23/11/2021 “... *Richiamati i ns. precedenti contributi istruttori e le perplessità sollevate circa gli impatti odorigeni che l’ulteriore progetto in loc. San Pietro, unito agli impianti già esistenti in zona, comporterebbe;*

*Dato atto che la posizione dell’ente è quella di proteggere la qualità della vita dei nostri cittadini, pur capendo che la maggior parte del problema odorigeno sia causato da altre fonti, non possiamo sostenere che si immettano ulteriori elementi che potrebbero peggiorare il livello dei cattivi odori;*

*A tal fine, si invitano le autorità competenti presenti a mettere in moto una serie di controlli volti a sanare la pessima situazione legata a questo problema che continua ad esistere ed a condizionare la qualità dell’aria nel nostro comune. Per quanto sopra il parere del Comune di Monte Urano rimane contrario”.*

Infine, con nota prot. n. 2724 del 24/02/2022 il Comune ha confermato il proprio parere contrario; le problematiche sollevate sono di natura ambientale, le stesse sono state discusse in sede di cds del 24 febbraio 2022 in merito agli aspetti della VIA per il quale questo atto è subordinato.

Con la stessa nota, in aggiunta a quanto espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 23/11/2021, in riferimento al passaggio della fognatura su strada insistente nel proprio territorio, il Comune di Monte Urano ha precisato che rimanda al parere del Tennacola la verifica dell’idoneità o meno della portata della fognatura esistente in via Polonia al fine di accogliere l’allaccio del sistema fognario a servizio dell’impianto in progetto dell’impresa SAM.

### **Comune di Fermo (FM).**

Con nota prot. n. 21549 del 09/04/2021, acquisita al prot. regionale n. 412227 del 09/04/2021, il Comune di Fermo ha espresso alcune osservazioni e chiesto documentazione integrativa. Con la stessa nota ha trasmesso il Certificato di destinazione urbanistica dell’area foglio 34 – Tratto B-C di cui agli elaborati progettuali FG-02\_ (Planimetria con indicazione del tracciato del collettore per scarico in pubblica fognatura del 01/12/2020) e ET.06 (Piano di apposizione vincolo subordinato di servitu’ del 03/04/2021).

Successivamente, con nota prot. n. 73949 del 07/12/2021, acquisita al prot. regionale n. 1514042 del 13/12/2021, la Città di Fermo ha specificato che:

- Per quanto riguarda la risposta alle osservazioni espresse in merito alla problematica dei potenziali impatti odorigeni sul sito del nuovo Polo Ospedaliero di Campiglione di Fermo si ritiene che la valutazione della validità delle risposte tecniche fornite



dall'impresa SAM srl sia da rimettere all'ARPAM, in quanto Autorità competente in materia;

- In ordine alle osservazioni espresse riguardanti la problematica dell'incremento del traffico veicolare sulle arterie afferenti al sito oggetto del presente procedimento di PAUR, si demandano le valutazioni alla Provincia di Fermo Servizio Viabilità, in quanto Ente competente in materia di trasporti e traffico sulla Strada Provinciale 219, indicata dall'impresa SAM srl, come via di comunicazione interessata dall'incremento di traffico veicolare.
- Ai fini dell'utilizzo dell'area situata in zona Girola sul territorio comunale distinta al Foglio 69 mappali 27, 43, 44, 257, 206, 267, 268, 272, 273, 274, si specifica che le particelle ricadono nella seguente zona omogenea definita all'art. 56 delle NTA del vigente PRG comunale, come "Agr.2 – Aree agricole della piana alluvionale dei fiumi Tenna ed Ete e della piana costiera" per le quali è vietato svolgere qualsivoglia attività che non sia strettamente collegata *"all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, al floro-vivaismo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e dalle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo."* La zona in esame inoltre insiste in "Area a rischio archeologico" così come definita dall'art. 34 delle NTA del PRG, per la quale è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione preventiva della SABAP per qualsiasi operazione di scavo e movimento terra di profondità maggiore ai 50 cm. Si evidenzia che seppure l'intervento fa riferimento ad abbancamenti di terreni nelle fasi di rimozione previo escavazione con mezzi meccanici potrebbe verificarsi il superamento della predetta profondità e pertanto si ritiene che vada acquisito il suddetto parere. I mappali 27, 257, 274 ricadono inoltre nell' "Ambito di tutela della struttura centuriata" (art.36 NTA del PRG) nelle quali, tra le altre prescrizioni, non è ammessa la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.

Alla luce di quanto sopra riportato con particolare riferimento al terzo punto, considerata la durata del deposito intermedio dichiarata nel Piano di Utilizzo (elaborato VIA.05 e successive modifiche e integrazioni) ai sensi dell'art.5 del DPR 120/2017, è di 48 mesi come esplicitato al paragrafo "5 -Tempi Di Validità Del Piano Di Utilizzo E Percorso Stradale - Tempi di validità del Piano di Utilizzo " (riportante quanto segue *"Per l'utilizzo delle terre provenienti dagli scavi è previsto un periodo di circa 48 mesi poiché si prevede che la copertura superficiale finale della discarica Castellano avvenga, ragionevolmente, a cavallo degli anni 2024-2025. Quindi ipotizzando che gli scavi presso il sito San Pietro di Torre San Patrizio inizino nei primi mesi del 2021 il terreno verrà direttamente conferito nel sito di deposito temporaneo in attesa di essere utilizzato, presso l'impianto "Castellano", nell'ultimo periodo del 2024 – inizi 2025...omissis"*) si ritiene che non sia possibile autorizzare tale deposito temporaneo in quanto seppure si rinvergono caratteristiche di compatibilità ambientale, lo stesso deposito non risulta compatibile con gli strumenti di pianificazione urbanistico edilizia attualmente vigenti.



Infine, con nota prot. n. 13568 del 02/03/2022, prot. provinciale n. 3165 del 03/03/2022, la Città di Fermo ha rappresentato quanto segue.

“Le controdeduzioni aventi ad oggetto “Conferenza dei servizi del 23.11.2021 – Osservazioni al parere rilasciato dal Comune di Fermo” contenute all’interno dell’Elab. AIA 9bis, redatte dallo Studio Tecnico-Geologico dott. geol. Alberto Conti, sono meritevoli di accoglimento;

In merito alla realizzazione della fognatura tratto B-C si esprime parere favorevole alla manomissione di suolo pubblico sulla strada comunale denominata Campiglione Monti, con la prescrizione del rispetto integrale del disciplinare esecuzione scavi approvato con atto di giunta n. 299 del 10/10/2017 ... in particolare richiesta autorizzazione, produzione di cauzione nonché le acquisizioni di tutte le altre autorizzazioni di rito in particolare dell'autorizzazione della Soprintendenza (per le aree a rischio archeologico).

Si prende atto di quanto comunicato e **prescritto** con specifico riferimento alla realizzazione della fognatura.

**Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività territoriali – Div. XI Ispettorato Territoriale Marche-Umbria**

Con nota prot. n. 6424 del 15/01/2021, in merito alla verifica della completezza documentale ha chiesto integrazioni al fine di rilasciare il proprio parere di competenza.

Con nota prot. n. 45084 del 23/03/2021, in seguito all’avvio del procedimento ha chiesto chiarimenti/integrazioni.

Successivamente, con nota prot. n. 170800 del 10/11/2021 sono stati chiesti ulteriori chiarimenti/integrazioni.

Con nota prot. n. 189379 del 16/12/2021 il MISE ha trasmesso il nulla osta di competenza relativo alle condutture metalliche inerente all’impianto in oggetto. Con tale nota il Ministero ha evidenziato che il proprio parere di competenza resta valido purché il tracciato e le caratteristiche tecniche dell’elettrodotto non subiscano modifiche in sede di cds che richiedano l’aggiornamento del citato provvedimento o l’emissione di un nuovo Nulla Osta di competenza dello stesso Ministero ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 259/2003. Ha comunicato, infine, che la società SAM S.r.l. ha prodotto sul cloud istituzionale della Regione Umbria Dichiarazione e Attestazione di Conformità, redatte ai sensi dell’art. 95, c.2-bis, del D. Lgs. 259/2003, per la realizzazione di nuovi elettrodotti MT interrati con l’utilizzo di cavo cordato ad elica visibile; per quanto evidenziato, nel caso specifico, vista la tipologia dei cavi impiegati, la documentazione amministrativa prodotta dalla Società proponente sostituisce il Nulla Osta di competenza del Ministero.

Pertanto con nota prot. n. 189376 del 16/12/2021 il Ministero “ *In riferimento all’istanza ... premesso... rilascia per quanto di competenza, il relativo Nulla Osta alla costruzione e*



*all'esercizio delle tubazioni metalliche interrate in parola (tubazioni n.1, n.4 e n.5), purché tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente ed alla relativa documentazione progettuale presentata, con l'obbligo di prestare la massima attenzione nei lavori di scavo in corrispondenza di eventuali linee di telecomunicazione esistenti, con assunzione di ogni responsabilità per eventuali illeciti commessi, ed in particolare con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:*

- prestare la massima attenzione negli scavi e nella posa della condotta metallica in corrispondenza di eventuali attraversamenti e/o avvicinamenti alle linee di telecomunicazione, sia aeree che interrate esistenti, effettuando obbligatoriamente in via preventiva "saggi a mano" con conseguente assunzione di ogni responsabilità per gli atti illeciti commessi, e provvedendo ad informare la Soc. Telecom Italia per servizio di assistenza scavi;*
- rispettare per la realizzazione e la posa della condotta metallica, in corrispondenza degli eventuali attraversamenti e/o avvicinamenti alle linee di telecomunicazione, tutte le specifiche tecniche previste dalle norme di settore vigenti con particolare riferimento alla distanza minima da rispettare ed alle protezioni catodiche da porre in essere;*
- rispettare la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", contenuta nel DM 17.04.2008 del Min. dello Sviluppo Economico, nonché rispettare le indicazioni tecniche previste da UNI 9165 e UNI 9860.*

*Qualora in corso d'opera emergessero incroci e/o parallelismi con linee di telecomunicazioni preesistenti ad oggi non segnalati dal gestore del servizio universale di comunicazione elettronica, questo Ispettorato deve essere contattato in tempo utile per concordare tempi e modalità del sopralluogo che lo stesso si riserva di effettuare in fase esecutiva.*

*Qualora il progetto di costruzione, modifica e spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate preveda installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica ad uso privato asservita agli impianti, l'installazione della medesima su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, è soggetta ad Autorizzazione Generale ai sensi degli artt. 99 e 104, c.1, lett.b) del d.lgs. 259/2003, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, c. 2, lett. a) e pertanto, necessita dell'apposita dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, conformemente all'allegato 17 del d.lgs. 259/2003 da inviare a questo Ministero (DGSCERP - Div.II) dopo la realizzazione e nell'esercizio della rete di comunicazione."*

Si prende atto del Nulla Osta rilasciato e di quanto **prescritto come sopra riportato.**

**Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile – Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo – Ufficio prevenzione incendi**



Con nota prot. n. 268 del 18/01/2021 ha comunicato che “ ... tra gli atti trasmessi, risulta presente un’istanza ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 151/20111 senza l’attestazione del relativo versamento effettuato a favore della Tesoreria Provinciale. Pertanto questo Comando stante la mancanza del versamento non può in alcun modo avviare l’endoprocedimento volto all’espressione del parere di competenza. Si rappresenta inoltre che, ai fini di una univoca e tempestiva espressione del parere, sarà altresì necessario ripresentare la predetta istanza indicando e richiamando puntualmente (es. “IA01”) gli elaborati tecnici rilevanti ai fini antincendio e per i quali si chiede la valutazione da parte del Comando”.

Con nota prot. n. 1716 del 18/03/2021, in merito alla documentazione presentata nell’ambito della cds e delle ulteriori precisazioni pervenute ha chiesto ulteriore documentazione/chiarimenti integrativi.

Con nota prot. n. 4758 del 20/07/2021 i Vigili del Fuoco hanno espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:

“ ...

1. Anche per quanto non specificato, o non rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica, dovrà essere rispettata la normativa di sicurezza in vigore (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; DM 3/11/2004 “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie d’esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio”; DM 03/08/2015 e s.m.i., norma UNI 10458, DM 24/11/84 e s.m.i., DM 16/04/2008, DM 17/04/2008, DM 03/02/2016, DM 13/07/2011, DM 08/11/2019, DM 28/06/2002, ecc).

Al termine dei lavori e prima di dare inizio all’esercizio dell’attività, il responsabile dell’attività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 1 agosto 2011 n. 151, dovrà presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio mediante il modello MOD.PIN2-2018 SCIA, in duplice copia, allegando la seguente documentazione:

...

“

Si prende atto di quanto **prescritto** dai Vigili del Fuoco con la nota suddetta.

**Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) – Servizio territoriale Provincia di Fermo**

Con nota prot. n. 2819 del 29/01/2021 ha espresso le proprie valutazioni circa la verifica della completezza documentale in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).



Con nota prot. provinciale n. 6115 del 22/04/2022 l'Arpam ha espresso le proprie osservazioni in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Successivamente, con note prot. n. 36979 del 16/11/2021 e prot. n. 37725 del 19/11/2021 l'Arpam ha trasmesso, sulla base delle integrazioni ricevute, ulteriori valutazioni relative rispettivamente al subprocedimento di VIA e Terre roccie da scavo e al subprocedimento di AIA.

Infine con nota prot. n. 5950/2022 l'Arpam ha formulato le proprie osservazioni, opportunamente illustrate nella cds del 24 febbraio 2022, in ordine alla VIA, AIA.

Si prende atto di quanto discusso nelle riunioni della cds del 16 novembre 2021, del 23 novembre 2021 e del 24 febbraio 2022 specificando che tale contributo, riguardante gli aspetti relativi alla valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, dovrà essere di riferimento per i provvedimenti di VIA e di AIA di competenza provinciale ai quali il presente provvedimento è subordinato.

#### **Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. n. 159/2011)**

Con nota del 24/11/2021 il Ministero dell'interno – Banca dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia ha comunicato che a carico della SAM srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 24/11/2021 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

#### **Esito dell'istruttoria**

Per tutto quanto sopra esposto, visti l'istruttoria condotta e la decisione assunta dalla conferenza dei servizi promossa dalla Provincia di Fermo, si ritiene completata la fase istruttoria da cui emerge, considerando le condizioni richieste dalla normativa di riferimento sopra citata, di poter esprimere parere favorevole al progetto definitivo denominato *"VARIANTE IN CORSO D'OPERA al progetto approvato con Det. Dir n. 342 e RS n. 42 del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune torre S. Patrizio (FM)"* presentato dalla Società SAM srl.

Si ritiene, inoltre, di poter esprimere parere favorevole ai sensi dell'art.12, del D.Lgs. n.387/2003 e per le motivazioni sopra specificate, la Società SAM srl con sede legale a Porto Sant'Elpidio (FM) in via Strada Provinciale Le Corvese n. 40, 63821 – C.F. e P.IVA 01891740449 a realizzare ed esercire Impianto di produzione BIOMETANO ed ammendante da Forsu e delle relative opere ed infrastrutture connesse, in conformità al progetto approvato e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel paragrafo **"pareri pervenuti e discussi in sede di cds"**.



Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Pertanto il sottoscritto propone al Dirigente della PF Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere l'adozione del presente atto da cui non deriva né può derivare impegni di spesa a carico della Regione.

Il Responsabile del procedimento  
(*dott. Matteo Cicconi*)

Documento informatico firmato digitalmente

#### ALLEGATI

Nessuno

